



COMUNE DI VIGO DI CADORE

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

piazza S.Orsola, n.10 – 32040 Vigo di Cadore (BL)

tel.: 0435/77002 – fax: 0435/77822

CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO

A LIBERO PROFESSIONISTA

Conferimento dell'incarico di predisposizione documentazione al fine ottenimento contributi in Conto Termico per intervento di sostituzione generatore di calore Asilo Vigo di Cadore

Professionista: ING. EDI MENEGUZ.

Allegato alla delibera-determina num. 110 del 15.04.2019.

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'amministrazione Comunale di Vigo di Cadore, affida al professionista MENEGUZ EDI con studio in VIA SCUOLE NUOVE n.6/B, CAP.32035 del Comune di SANTA GIUSTINA (BL) iscritto all'Ordine/Albo degli INGEGNERI di BELLUNO con il n. 903, partita I.V.A. 01123880252, C.F. 01123880252, l'incarico di predisposizione documentazione al fine ottenimento contributi in Conto Termico per intervento di sostituzione generatore di calore Asilo Vigo di Cadore

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'INCARICO

Le prestazioni oggetto della presente convenzione comprendono il rilievo stato di fatto, Stesura Diagnosi Energetica, assistenza alla direzione lavori al fine della realizzazione dell'intervento conformemente a quanto previsto dal "Conto Termico", rilievo stato fine lavori, attestato di prestazione energetica post intervento, pratica per ottenimento contributi in conto termico relativamente alle opere da eseguire per i lavori di sostituzione generatore di calore presso asilo comunale.

L'incarico dovrà far riferimento alla legislazione in materia di lavori pubblici nonché a quanto previsto di D.M. 14 gennaio 2008, D.Lgs. 9 aprile 2008 e leggi specifiche sulle costruzioni.

ART. 3 – TEMPO UTILE – RITARDI – PENALITA'

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati all'Ufficio Tecnico del Comune di Vigo di Cadore a cura dello stesso professionista entro 60 giorni dalla data di fine lavori (come previsto dal DM 16 febbraio 2016).

Qual ora la presentazione delle documentazioni venisse ritardata oltre i termini stabiliti, per la sola causa del professionista, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari ad Euro 12,00.# (diconsi Euro dodici).

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

ART. 4 – ONORARI

Gli onorari, compensi e rimborsi spese dovuti al professionista per l'incarico vengono quantificati in Euro 2.670,00.# (diconsi Euro duemilaseicentoseventanta/00) al netto del contributo C.N.P.A.I.A. 4% (Euro 104,80.#) e oneri fiscali (IVA al 22% = Euro 610,90.#). Totale € 3.387,70.# (diconsi Euro tremilatrecentoottantasette/70).

Il compenso determinato come sopra è comprensivo di ogni spesa, inclusa quella per viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, senza diritto di rivalsa.

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli onorari ed i rimborsi spese, determinati come premesso, verranno corrisposti:

- saldo dell'importo totale della parcella entro 60 gg. dalla data di consegna delle certificazioni presso all'Ufficio Tecnico del Comune di Vigo di Cadore.

ART. 6 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del procedimento e il Professionista.

In caso di esito negativo dei tentativi di composizioni di cui al comma precedente dette controversie saranno deferite esclusivamente all' Autorità Giudiziaria del Foro di Belluno , In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART.7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 3 co.8 Legge 13 agosto 2010, n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa ; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 8. – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ

Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 l'appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore è tenuto a porre la stazione appaltante nelle condizioni di poter verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 9 – RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

La presente convenzione è fin d'ora impegnativa per il professionista, mentre diventerà tale per l'Ente Committente soltanto dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione della convenzione stessa.

Vigo di Cadore, 09/042019

Ente Committente

IL PROFESSIONISTA